



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 165 del 4 DICEMBRE 2020

Oggetto: Collocamento in quiescenza dirigente camerale, legge regionale n.9/2015 art. 52 comma 5 e legge regionale n.8/2016 art.1 -

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la vigente legislazione in materia pensionistica, di seguito:

la legge 335/1995;

la l.r. n. 2/1962 e ss.mm.ii.;

la L. R. 4.4.1995, n. 29 (art. 19);

la l.r. n. 10/2000;

la l.r. n. 21/2003 art. 20;

la l.r. n. 4/2010;

la l.r. n. 9/2015 artt. 51,52;

l'art. 1 della L.R. n. 8/2016;

l'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii.;

Vista l'istanza di collocamento in quiescenza, presentata alla Camera di Commercio di Ragusa, prot. 12868 /E dell'11/11/2015 del dirigente camerale dott. Vito D'Antona e la successiva istanza prot. 7744/E dell'8/9/2016 presentata ai sensi della normativa contenuta nell'art. 1 della l.r. n. 8/2016;

Considerato che con la superiore istanza 12868/2015 il dirigente de quo fa richiesta di essere collocato in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'art. 52 della legge Regione Siciliana del 7/maggio/2015 n.9 nonché delle circolari Assessorato Regionale Autonomie locali e F.P. 70272 del 25/5/2015 e 99685 del 23/7/2015 con decorrenza 16/12/2020;

Considerato che il dirigente ha dichiarato che *alla data del 2/1/2020, data di presunta maturazione del diritto a pensione, si trova nelle condizioni anagrafiche e contributive, con un'anzianità di anni 40, per il conseguimento del diritto a pensione per massima anzianità contributiva secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 (legge 243/2004 e ss.mm.ii.) per il conseguimento del diritto a pensione per massima anzianità contributiva;*

Visti gli atti contenuti nel fascicolo personale dai quali si evince che il dirigente è stato assunto nei ruoli camerali a far data dall'1/2/1987 facendo seguito alla deliberazione di G.C. della Camera di Commercio di Ragusa n. 161/1986 del 9/12/1986 e successiva deliberazione di G.C. n. 175 del 4/9/1987 d'inquadramento in ruolo per superamento periodo di prova,

Vista la delibera di G.C. n. 170 del 30/11/1998 "Inquadramento in ruolo nella qualifica di



dirigente superiore del dott. Vito D'Antona a seguito concorso interno",

Vista la delibera di G.C. n. 17 del 16/2/2004 di nomina del Dott. D'Antona di Vice Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Ragusa,

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 68 del 21/4/2006 di aspettativa non retribuita per un mese e 4 gg. per il periodo compreso dal 24 aprile al 28 maggio 2006,

Vista la deliberazione della G.C. della Camera di Commercio di Ragusa n. 159 del 30/11/2016 di nomina del dott. Vito D'Antona Segretario Generale della Camera f.f. ed il provvedimento del Presidente della Camera di Ragusa del 31/1/2017 concernente il trattamento economico fondamentale del dirigente per la durata dell'incarico conferito,

Vista la determinazione n. 17 del 18/1/2018 del S.G. della Camera di Commercio della Sicilia orientale di stipula del contratto individuale di lavoro, per un periodo di anni 3 dall' 1/1/2018 al 31/12/2020, con il dott. Vito D'Antona per il conferimento d'incarico a dirigere l'Area 2' "Supporto Interno" e la definizione del corrispondente trattamento economico,

Vista la delibera di G.C. della Camera di Commercio della Sicilia orientale n. 24 del 15/2/2018 di nomina quale vice Segretario Generale del dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno,

Vista la delibera di G.C. della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia n. 71 del 21/9/2020 di nomina quale Vice Segretario Generale con funzioni vicarie del dott. Vito D'Antona Capo Area Supporto Interno,

Vista la determina dirigenziale dell'Ufficio Personale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia n. 47 del 2/12/2019 di riscatto corso di laurea per n. 4 anni ai fini della quiescenza e del trattamento previdenziale,

Vista la determina dirigenziale dell'Ufficio Personale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia n. 48 del 2/12/2019 di ricongiunzione, ai fini di quiescenza, di un periodo di anni 3 e gg. 28 ai sensi della legge 29/1979;

Vista la nota prot. n. 25757/U del 25/11/2020 del Dirigente dott. Vito D'Antona, indirizzata al Segretario Generale, relativa alla decorrenza al collocamento in quiescenza dal 31/12/2020;

Considerato dall'istruttoria d'Ufficio che l'anzianità contributiva del dirigente de quo, alla data del 30/12/2020, risulta, comprensiva dei periodi ricongiunti con i provvedimenti sopra richiamati e contenuti nel fascicolo personale, in atti, di anni 40 mesi 10 e gg. 24 di cui:

il servizio utile a pensione fino al 31/12/2003, calcolato secondo il sistema retributivo: di anni 23 mesi 11 gg. 28,

il servizio calcolato con il sistema contributivo di cui alla legge 335/1995: di anni 16 mesi 10 e gg. 26, alla data del 30/12/2020;

Visto il combinato disposto dell'art. 51 comma 3 e dell'art. 52 commi 5,6 della l.r. 9/2015 secondo cui ".....ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 2,3 della l.r. 21/1986 e ss.mm.ii. collocati in quiescenza *ai sensi del comma 5* sono



riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni”;

Considerato altresì l'art. 1 comma 2 e comma 3 della l.r. 8/2016 che così recita: “.....Le disposizioni di cui all'art. 51 della l.r. n.9/2015 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di Commercio della Sicilia assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 29/1995. Le disposizioni di cui all'art. 52 della l.r. n. 9/2015 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati...”, “L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicità per l'ente di riferimento..... Le dotazioni organiche delle Camere di Commercio, I. A. A. della Sicilia sono rideterminate tenendo conto delle unità di personale cessate dal servizio per effetto dell'art. 52 della L.R.9/2015”;

Visto l'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii. secondo cui “L'Amministrazione Regionale può contingentarela fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti”;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto l'art. 20 della L. R. 29.12.2003 n. 21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. n. 21/1986;

Visti in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della L. R. n. 21/2003 con i quali a decorrere dall'1/1/2004 s'introducono nella legislazione regionale le normative statali in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ed il sistema di calcolo contributivo;

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”;

Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

Visto l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che modifica a decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;

Visto l'art.12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla



legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare i commi 12 bis e 12 ter che disciplinano le modalità di determinazione di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità maturata nella fattispecie dal dirigente risulta essere del 0,80000;

Vista la circolare del Fondo Pensioni Sicilia prot. 28010 del 14/9/2015 – Integrazione circolare prot. n. 18997 del 16/6/2015, sulle modifiche delle modalità di calcolo;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 quadriennio giuridico 2002 -2005 e biennio economico 2002-03 e 2004-05 e l'art 25 del contratto sulle ferie secondo cui:

“ Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 12, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato e di quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie (art. 25 p.7)”;

Vista in proposito la comunicazione mezzo mail, trasmessa al dirigente dott. Vito D’Antona, da parte dell'Ufficio Personale, in data 20/11/2020, di fruizione delle ferie calcolate al 30/12/2020;

Visto, in riferimento al trattamento di buonuscita, il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016, n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 “Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato” (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine



rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr;

Considerato che, nella fattispecie, l'anzianità del dirigente ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 20 e mesi 11 sino al 31/12/2003 ed anni 16 mesi 10 e gg. 26 dall'1/1/2004 al 30/12/2020 per un trattamento previdenziale di anni 37 e mesi 11;

Considerato che l'interessato raggiunge secondo i requisiti della normativa statale di cui al DL. 201/2011, il requisito pensionistico il 6/gennaio/2022, la prima quota d'indennità di buonuscita verrà liquidata dopo 24 mesi dalla maturazione del diritto a pensione secondo le disposizioni statali vigenti, dopo altri 12 mesi verrà liquidata la 2' quota ed ancora decorsi ulteriori 12 mesi la parte residua dell'indennità se spettante;

Vista la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego in premessa richiamata;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 quadriennio giuridico 2002/2005 e bienni economici: 2002/03 e 2004/05;

Ritenuto di potere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dirigente dott. Vito D'Antona con riconoscimento del diritto a pensione per massima anzianità contributiva, secondo la normativa regionale di riferimento, nelle premesse richiamata, delle ll.rr. nn. 9/2015 e 8/2016 a far data dal 31/12/2020 con un'anzianità contributiva di anni 40, mesi 10 e gg. 28;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa specificate, che s'intendono integralmente trascritte,

di accogliere l'istanza prot. n. 12868/2015 e l'istanza 7744/2016 del dirigente Dott. Vito D'Antona;

di riconoscere allo stesso il diritto a pensione per massima anzianità contributiva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 della legge n. 243/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 52 comma 5 della l. r. 9/2015, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 della l.r. n.



8/2016;

di collocare in quiescenza il dirigente dott. Vito D'Antona a far data dal 31/12/2020;

il trattamento di quiescenza, l'ammontare dell'indennità di buonuscita sono quelli elaborati secondo i calcoli dell'Ufficio, salvo conguagli positivi e/o negativi;

la liquidazione del trattamento di fine servizio sarà corrisposta con le decorrenze e le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative di riferimento e citate nella parte motiva;

gli aumenti a titolo di perequazione del trattamento pensionistico saranno attribuiti d'Ufficio nelle misure e con le decorrenze di legge, se dovuti;

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679;

di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali.

Il Segretario Generale